



Accordo tra la Regione Veneto e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Politiche e Bioeconomia per l'attuazione di attività di interesse comune, finalizzate alla realizzazione della "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale", ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990

la Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

il Centro Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Politiche e Bioeconomia (di seguito solamente "CREA-PB") codice fiscale n. 97231970589 nella persona del _____ domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma

Premesso che

- la Regione del Veneto è impegnata nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 di seguito (PSR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato dalla Commissione UE con Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28/07/2015 e successivamente modificato e approvato con DGR n. 2053 del 14/12/2017;
- per assicurare un'azione attiva ed efficace di presidio e accompagnamento dell'attuale fase di definizione del nuovo quadro di riferimento della politica agricola europea, anche attraverso la partecipazione diretta ed il confronto propositivo con il partenariato locale, la Regione del Veneto intende prevedere ed attivare opportune azioni e strumenti per presidiare l'evoluzione di tale processo ed assicurare l'analisi e la condivisione dei possibili scenari e delle prospettive che potranno delinearsi per le imprese ed il sistema agricolo veneto, anche attraverso una apposita Conferenza regionale che dovrebbe traguardare il futuro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto in funzione delle prospettive e degli scenari ipotizzabili nel periodo 2020 - 2030;
- il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) è Ente nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestale, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, con competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico. In particolare il CREA, per il tramite del suo Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (di seguito CREA-PB), per compiti statuari svolge funzioni di supporto scientifico in relazione all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti Locali e delle altre pubbliche Amministrazioni;
- Con la Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato il Programma della Conferenza regionale dell'agricoltura e lo schema di Accordo con CREA-PB per la sua realizzazione;
- Il CREA-PB sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Svolge indagini sulle caratteristiche e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività. Analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative. Fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;



- il CREA-PB, con la Postazione Regionale per il Veneto, ha già svolto attività di analisi e supporto tecnico all'Amministrazione regionale nell'attuazione delle politiche comunitarie;
- il CREA-PB intende realizzare un partenariato con il Dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali dell'Università di Padova, il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona e il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia al fine di realizzare, attraverso la condivisione dei dati raccolti e dei risultati conseguiti, le attività previste dal presente accordo secondo le indicazioni della Regione Veneto;
- la Regione del Veneto e il CREA-PB ritengono che una stretta collaborazione possa migliorare i risultati del PSR Veneto 2014-2020 e, mediante la comune analisi e valutazione del comparto regionale, contribuire ad individuare le priorità strategiche per la futura programmazione unionale;
- la Regione del Veneto ha previsto, nell'ambito dell'attività di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 sostenuta dalla Misura 20 del programma, una specifica azione a supporto della "conferenza generale dell'agricoltura", attraverso il Programma Operativo approvato dalla DGR n. 1657 del 17/10/2017 (Azione 1, ID 22)

Ritenuto che

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la Regione del Veneto e il CREA sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;
- in attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;
- per un'efficace attuazione della programmazione dello sviluppo rurale del Veneto, è interesse della Regione avviare un percorso condiviso con CREA-PB per una corretta individuazione e valutazione delle priorità e delle politiche strategiche per il mondo rurale veneto, secondo il programma della "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale" allegato;
- la collaborazione tra la Regione del Veneto e CREA-PB sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune,



finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

- per l'attuazione dell'attività indicata in premessa si ritiene opportuno formalizzare la collaborazione mediante stipula di un accordo con il quale si definiscono, tra l'altro, le attività da realizzare, i tempi e le risorse previste.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Assunzione delle premesse)

Le premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

Le Parti si impegnano a collaborare per attività da realizzarsi nell'ambito della Misura 20 "Assistenza Tecnica" del PSR Veneto 2014-2020, riguardanti la realizzazione della "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale", per definire e condividere le priorità strategiche in grado di orientare e prefigurare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo, nel contesto delle prospettive delineate a livello comunitario e nazionale per la Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 nonché in riferimento al programma di governo della Regione.

Le attività da realizzare sono specificatamente descritte nell'allegato A alla DGRV n. _____ del _____, in appresso indicato per brevità Programma.

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti fasi (dettagliate nel Programma allegato A alla DGRV) che verranno presentate e pubblicizzate attraverso iniziative di diffusione delle informazioni avvalendosi del supporto del piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020:

- a) analisi sullo stato attuale del settore primario veneto e sulle tendenze prefigurabili nello scenario del contesto globale per il prossimo decennio. Verranno altresì verificate le opzioni strategiche, che potrebbero caratterizzare le prospettive di sviluppo del contesto rurale regionale e delle sue attività in coerenza con gli orientamenti generali della nuova PAC, che costituiscono il necessario quadro di riferimento entro il quale definire le strategie prioritarie regionali;
- b) consultazione pubblica guidata on line sulle opzioni strategiche. La consultazione (attivata attraverso il Portale Integrato dell'Agricoltura Veneta – www.piave.veneto.it) promuoverà un confronto aperto con gli operatori, le istituzioni e la collettività sulle opzioni strategiche prefigurate.
- c) valutazione dei risultati della consultazione e convegno conclusivo. I risultati della consultazione saranno utilizzati per rimodulare e focalizzare le opzioni strategiche ipotizzate con i lavori di apertura. Questo lavoro comparativo consentirà di selezionare un insieme condiviso di priorità strategiche. Nel convegno conclusivo, rivolto a tutti gli attori del sistema agricolo e rurale, verranno presentate le priorità strategiche regionali per il comparto, sulla base delle relazioni introduttive e delle opzioni strategiche - per ciascuna area tematica – riconfigurate in base agli elementi emersi dalla consultazione online, che confluiranno nel documento "L'agricoltura veneta verso il 2030".



Articolo 3**(Obblighi delle parti)**

La realizzazione della Conferenza implica l'attivazione di una complessa azione di programmazione e la costituzione e l'attivazione di un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle parti e il coinvolgimento di tutti i principali attori interessati nell'ambito del sistema agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale del Veneto.

La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie strutture nonché le informazioni, i dati, le risorse e/o i locali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al Programma della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nell'allegato A alla DGRV n. ____ del ____.

La Regione del Veneto si impegna a collaborare per la realizzazione delle attività di studio e ricerca previste nel programma (allegato A alla DGRV) ed a presentare e pubblicizzare attraverso iniziative di diffusione le informazioni provenienti dalla Conferenza, anche avvalendosi del supporto del piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 utile non soltanto agli operatori di settore ma all'intera collettività;

Il CREA-PB mette a disposizione le proprie strutture e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal suddetto Programma.

Il CREA-PB si impegna ad attivare e coordinare le collaborazioni con le Università previste dal suddetto Programma e indicate nelle premesse, con relativi costi a carico della spesa complessiva prevista dal successivo art. 6.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed in osservanza della normativa vigente.

Articolo 4**(Risorse umane)**

Per la realizzazione delle attività descritte nel Programma il CREA-PB sceglie in piena autonomia il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività previste nel Programma medesimo, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con la Regione Veneto;

CREA-PB individua il proprio dirigente di ricerca in servizio presso l'Istituto, assicurandone la partecipazione alla Conferenza in qualità di Coordinatore scientifico.

Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.

Articolo 5**(Responsabilità)**

Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.

Articolo 6**(Copertura finanziaria)**

Per la realizzazione delle attività descritte nel Programma, i costi (ristoro delle spese sostenute) ammontano nel complesso a € 287.000,00 di cui € 229.600 a carico della Regione del Veneto, attraverso la Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, e € 57.400,00 a carico del CREA-PB. Il quadro finanziario di dettaglio, per tipologia di spesa, sarà indicato nel progetto esecutivo previsto al punto 5 del Programma. Nell'ambito dell'importo complessivamente previsto a carico del PSR 2014-2020 sono riconosciute al CREA-PB le spese considerate eleggibili al contributo



del FEASR, comprese le spese generali entro il limite del 15% della spesa per il personale impiegato nel Programma.

Ai fini del suddetto riconoscimento, il CREA-PB dovrà presentare alla Regione del Veneto idonea rendicontazione dettagliata in base ad una analisi distinta dei costi sostenuti, per quanto riguarda in particolare il personale impiegato, i servizi ed i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati, la documentazione o riproduzione di atti prodotti, in coerenza comunque con le attività svolte ed il crono programma di cui al Programma.

La quota a carico della Regione verrà erogata al CREA-PB, sulla base di tale rendicontazione e secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 993/2016 (Assistenza tecnica PSR, Misura 20, Piano di attività) e s.m.i., attraverso l'organismo pagatore regionale AVEPA, con le seguenti modalità:

- 10% successivamente alla approvazione del progetto esecutivo da parte del CG ed alla attivazione delle collaborazioni previste con le università;
- 20% alla conclusione della fase A) della Conferenza, Lavori preparatori e seminario di apertura
- 30% alla conclusione della fase B) Consultazione pubblica guidata online sulle opzioni strategiche, previa presentazione della documentazione prevista
- 40% alla conclusione della fase C) Valutazione dei risultati della consultazione e convegno conclusivo.

Articolo 7

(Utilizzo dei Risultati)

I dati raccolti durante le attività del Programma verranno condivisi con la Regione Veneto dal CREA-PB e dalle Università coinvolte nell'iniziativa a fronte del comune interesse per le attività da realizzare nell'ambito del programma allegato A alla DGRV. I risultati delle attività svolte in collaborazione, nell'ambito del presente Accordo, saranno di proprietà delle parti.

La pubblicazione e la divulgazione di dati/documenti inerenti il progetto esecutivo, nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 8

(Informativa trattamento dati)

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Sottoscrivendo il presente Accordo le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati”.

Articolo 9

(Durata)

Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata complessiva di 18 mesi, secondo le fasi ed i termini indicati nel cronoprogramma di cui al Programma.

È fatta salva la possibilità dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del



presente Accordo mediante eventuale proroga richiesta per iscritto tramite PEC dalle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo.

Articolo 10
(Controversie)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo utile ai fini di una amichevole composizione. In ogni caso il foro competente è quello di Roma.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal CREA-PB.

Per la Regione Veneto	Per il CREA- Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

